

COMUNE DI SARMATO

PROVINCIA DI PIACENZA

Codice Ente 33042

ORIGINALE

DELIBERAZIONE N. 34

in data: **28.06.2014**

Trasmessa al Co.Re.Co.

Il == prot. n. ==

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL

CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO:

TASI - TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI - APPROVAZIONE DELLE RELATIVE ALIQUOTE PER L'ANNO 2014.

L'anno **duemilaquattordici** il giorno **ventotto** del mese di **giugno** alle ore nella sala delle adunanze consiliari, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

1 – TANZI ANNA	P		8 – MASERATI MATTEO	P	
2 – VASANTI ALESSANDRO	P		9 – RIVA GIUSEPPE	P	
3 – BUZZI MILENA	P		10 – ROMANINI MATTEO	P	
4 – SASSO PIERO	P		11 – MORI GIOVANNI	P	
5 – MARCHESI CANZIO	P				
6 – MARAZZI ANGELA	P				
7 – BRAGA DANIELA	P				

Totale presenti **11**

Totale assenti **0**

Assiste il Segretario Comunale Sig. **CORTI DR.ENRICO** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **SASSO PIERO** assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

N. 34 in data 28.06.2014

TASI - TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI - APPROVAZIONE DELLE RELATIVE ALIQUOTE PER L'ANNO 2014.

Il Sindaco illustra la proposta di deliberazione come segue:

“Il bilancio, (e perciò quanto ci sta a monte che ne determina i dati) era stato composto in bozza, prima delle elezioni perché potesse essere un punto di partenza su cui potesse lavorare chi vinceva le elezioni. Il tempo per tale elaborazione era quello della scadenza del termine di approvazione del bilancio, cioè il 30 luglio. Avendo la Regione messo a disposizione del Comune uno spazio finanziario di € 243.000 circa, si è ritenuto opportuno portare all'approvazione del Consiglio la bozza precedentemente predisposta senza una opportuna revisione che indicasse la volontà politica di questa maggioranza per poter predisporre i lavori da eseguire con i soldi ottenuti. Verrà successivamente predisposta una variazione di bilancio che indicherà le linee politiche e programmatiche di questa Amministrazione.

Entrando nel merito della delibera faccio presente che le caratteristiche dell'imposta sono state descritte nella spiegazione del Regolamento.

Qui metterò in evidenza soltanto l'aspetto relativo alla aliquota.

L'aliquota base è dell'1 per mille, ma secondo quanto previsto dall'art.52 del decreto legislativo 446/97, potrebbe essere anche azzerata.

La legge n. 147 del 27/12/2013 dice che esiste un vincolo nella determinazione dell'aliquota:

- Questo vincolo è che la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU non può essere superiore all'aliquota massima dell'IMU (10,6‰). Per il 2014 però l'aliquota massima della TASI non può eccedere il 2,5‰.

Da alcune considerazioni, la delibera propone:

- L'aliquota allo 1,5‰ e la suddivisione tra inquilino e proprietario nella percentuale del 30% e 70%

Si ritiene altresì di applicare la detrazione di € 50,00 per figli e genitori disabili che risiedono con comodato gratuito nella seconda casa. La disabilità deve essere certificata al 100%.

E' intenzione dell'Amministrazione svolgere delle simulazioni per testare la possibilità di effettuare ulteriori detrazioni e modulare diversamente l'aliquota”.

Interviene il Consigliere Romanini Matteo:

“Con riferimento all'aliquota TASI, esprimiamo il nostro parere negativo circa la decisione che dobbiamo andare a votare.

Da un punto di vista dell'importo complessivo comprendiamo le ragioni di bilancio alla base, specie per quanto riguarda i trasferimenti che si sono ridotti.

Ma sicuramente dal punto di vista dell'impatto sui cittadini la stesura attuale presenta punti critici. Dalle simulazioni fatte fino a circa 500 euro di rendita catastale le famiglie si troveranno a pagare di più rispetto alla vecchia IMU prima casa, dove o non pagavano o pagavano cifre molto basse usufruendo dei 200 euro di detrazione e detrazione figli.

Una stesura di questo tipo va contro il principio di equità e soprattutto è molto più probabile che penalizzi classi sociali meno abbienti, redditi più bassi, seppur l'assimilazione non è corretta al 100%, e famiglie con più figli.

Noi auspichiamo una revisione delle aliquote soprattutto con inserimento almeno delle detrazioni fisse sulla prima casa che vadano ad agevolare le rendite più basse e anche detrazioni per i figli”.

Il Sindaco precisa che reddito catastale fino a 500 euro è penalizzato, ma in base a studio CISL che ritiene però parziale e non oggettivo nella considerazione generale.

Il Consigliere Romanini Matteo risponde: “Sappiamo che la base informativa per simulare i flussi non è di agevole reperimento, ma noi nei prossimi giorni inizieremo ad avere una serie di flussi informativi che ci permetteranno di verificare in concreto l’impatto delle possibili detrazioni. Forniremo quindi se richiesto il nostro contributo per una modifica nei metodi di calcolo”.

Il Sindaco ritiene prioritario verificare lo stato di bisogno della popolazione e subordinare ad esso il metodo da usare.

Il Consigliere Vasanti Alessandro approfondisce il tema delle rendite catastali, difficilmente oggettive nella definizione, in quanto spesso non rispecchiano lo stato di fatto, mentre occorrerebbe asseverazione ma difficile da fissare e comunque esigita dai notai a Piacenza. Conclude affermando che difficile è l'equità se la base non è corretta.

A questo punto, nessun altro intervenendo,

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che l'art. 1 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 stabilisce quanto segue:

- comma 639, viene istituita, a decorrere dal 1° gennaio 2014 l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), del tributo per i servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI);
- comma 669, come modificato dall'art. 2 comma 1 lettera f) del D.L. n. 16 del 6 marzo 2014. Il presupposto impositivo della Tasi è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli;
- comma 671. La Tasi è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669;
- comma 675. La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (Imu) di cui all'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22.12.2011 n. 214;
- comma 676. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;
- comma 677. Il Comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille;
- comma 678. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 13, comma 8, del D.L. 6.12.2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla Legge 22.12.2011, n. 214 e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676;

- □ comma 681. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la Tasi nella misura stabilita dal Comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della Tasi;
- □ comma 682. Con regolamento da adottarsi ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. n. 446 del 1997 il Consiglio Comunale determina la disciplina della TASI, concernente tra l'altro l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;
- □ comma 683. Il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote TASI, in conformità con i servizi indivisibili ed i relativi costi, prevedendo anche la possibilità di differenziarle in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

VISTO il Decreto Legge n. 16 del 6 marzo 2014 art. 1 comma a), con il quale si aggiunge al comma 677 citato, il seguente periodo: «Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili anche tenuto conto di quanto previsto dall'art. 13 del citato D.L. n. 201/2011.»

VISTI:

- 1) l'art. 52, comma 1, del D.Lgs. n. 446 del 15/12/1997, il quale stabilisce che i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;
- 2) l'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001, secondo il quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- 3) l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, il quale prevede che, anche se le deliberazioni delle tariffe e delle aliquote relative ai tributi locali siano approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine fissato da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- 4) l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000 che attribuisce all'organo consiliare dell'Ente la competenza in materia di istituzione e ordinamento dei tributi;
- 5) l'art. 13, comma 15 del D.L. n. 201/2011, secondo il quale le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché i regolamenti della Tasi, acquistano efficacia a decorrere dalla

data di pubblicazione nel sito informatico del Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/97;

6) il Decreto del Ministero dell'Interno con il quale stabilisce che, per l'anno 2014, è differito al 31 luglio 2014 il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione degli enti locali di cui all'art. 151 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. n. 267/2000;

7) la Legge n. 212/2000 ("Statuto dei diritti del contribuente") e le successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA deliberazione relativa alla definizione delle aliquote IMU 2014, approvate dal Consiglio Comunale con separato atto;

VISTO l'elenco dei servizi indivisibili, completo dell'indicazione dei relativi costi sulla base delle risultanze del Conto Consuntivo relativo all'anno 2013 e della previsione anno 2014:

tipologia di servizi	consuntivo 2013	previsione 2014	
ANAGRAFE	87.799,65	90.650,00	funzione 1 servizio 07
polizia locale	94.316,96	101.495,00	funzione 3 servizio 01
viabilità e trasporti e servizi connessi	129.908,64	93.692,00	funzione 8 servizio 01
ILLUMINAZIONE PUBBLICA	106.000,00	102.000,00	funzione 8 servizio 02
protezione civile	6.499,99	6.500,00	funzione 9 servizio 03
VERDE PUBBLICO	22.109,00	14.188,00	funzione 9 servizio 06
servizi cimiteriali	13.355,81	13.455,00	funzione 10 servizio 5
totale servizi indivisibili	459.990,05	421.980,00	

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 28.06.2014 all'oggetto: "Approvazione regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC) composta da IMU - TARI -TASI";

CONSIDERATO CHE:

- dal 1° gennaio 2014 l'IMU non si applica alle abitazioni principali e alle pertinenze della stessa, alle unità immobiliari ad esse equiparate con legge e regolamento (ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9), ai fabbricati rurali strumentali ed agli immobili merce delle imprese costruttrici;

- la Tasi ha, come finalità, quella di far partecipare non solo i possessori o altri soggetti titolari del diritto reale sull'immobile, ma anche gli occupanti al pagamento dei servizi indivisibili del Comune in una misura compresa tra il 10 ed il 30 per cento;

RITENUTO opportuno stabilire che, nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, l'occupante versi la Tasi nella misura del 30% dell'imposta complessivamente dovuta; la restante parte del 70 % è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare;

VISTO l'allegato parere favorevole reso dal Revisore del Conto;

VISTO il parere tecnico ex art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, allegato alla presente;

ESPERITA votazione palese con il seguente esito:

Presenti n. 11, Astenuti n. 0, Votanti n. 11, Voti favorevoli n. 8, Voti contrari n. 3 (Consiglieri Riva Giuseppe, Romanini Matteo e Mori Giovanni)

DELIBERA

- di approvare, per l'anno 2014, l'aliquota unica del 1,5 x 1000 per l'abitazione principale, le pertinenze e tutte le tipologie di fabbricati, aree scoperte, aree edificabili soggette all'applicazione della componente TASI;
- di applicare la detrazione di 50,00 € per i figli o genitori disabili che risiedono con comodato gratuito nella seconda casa. La disabilità deve essere certificata al 100% dall'apposita commissione INVCIV ai sensi delle normative Legge n. 18/1980 e Legge n- 508/1988;
- di dare atto che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille.
- di stabilire che nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare, l'occupante versa la TASI nella misura del 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando le aliquote determinate con il presente atto, e la restante parte del 70% è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare;
- di individuare i seguenti servizi indivisibili, con relativi costi, alla cui copertura la TASI è diretta:
 - servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la collettività del comune;
 - servizi dei quali ne beneficia l'intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare una suddivisione in base all'effettiva percentuale di utilizzo individuale;
 - servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale;

tipologia di servizi	consuntivo 2013	previsione 2014	
ANAGRAFE	87.799,65	90.650,00	funzione 1 servizio 07
polizia locale	94.316,96	101.495,00	funzione 3 servizio 01
viabilità e trasporti e servizi connessi	129.908,64	93.692,00	funzione 8 servizio 01
ILLUMINAZIONE PUBBLICA	106.000,00	102.000,00	funzione 8 servizio 02
protezione civile	6.499,99	6.500,00	funzione 9 servizio 03
VERDE PUBBLICO	22.109,00	14.188,00	funzione 9 servizio 06
servizi cimiteriali	13.355,81	13.455,00	funzione 10 servizio 5
totale servizi indivisibili	459.990,05	421.980,00	

- di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1 gennaio 2014;
- di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TASI si rimanda al Regolamento approvato con deliberazione Consiliare n. 30 del 28.06.2014;
- di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

Successivamente, con voti otto favorevoli e tre contrari (Consiglieri Riva Giuseppe, Romanini Matteo e Mori Giovanni), resi in forma palese, il Consiglio Comunale dichiara immediatamente eseguibile il presente provvedimento ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

N. 34 in data 28.06.2014

TASI - TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI - APPROVAZIONE DELLE RELATIVE ALIQUOTE PER L'ANNO 2014.

P A R E R I P R E V E N T I V I

Ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità TECNICA, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto:

**IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO TECNICO**

AGUERITI ORIETTA _____

**PARERE FAVOREVOLE DEL
REVISORE UNICO DEL CONTO**

DR.DAVIDE VALLA

Letto, approvato e sottoscritto:

**IL PRESIDENTE
SASSO PIERO**

**IL SEGRETARIO COMUNALE
CORTI DR.ENRICO**

Publicata nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico, per 15 giorni consecutivi dal al, come prescritto dall'art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69.

Addì,

**IL SEGRETARIO COMUNALE
CORTI DR.ENRICO**

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione è divenuta **ESECUTIVA** il giorno (decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione – art. 134, comma 3, del T.U. n. 267/2000).

Addì,

**IL SEGRETARIO COMUNALE
CORTI DR.ENRICO**

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge nel sito web istituzionale di questo Comune ed è pervenuta all'Organo di Controllo in data al n in seguito:

- A denuncia di vizio di legittimità/competenza.
- Per iniziativa del Consiglio Comunale/Giunta e che:
 - nei suoi confronti non è intervenuto, nei termini prescritti, un provvedimento di annullamento, per cui la stessa è divenuta **ESECUTIVA** ai sensi dell'art. 134, comma 1, T.U.E.L. n. 267/2000.
- il Comitato stesso, riscontrato vizi di legittimità/competenza, ha **ANNULLATO** la deliberazione in seduta atti N.

Addì,

**IL SEGRETARIO COMUNALE
CORTI DR.ENRICO**
